

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Maria Antonia Garzia all'udienza del 6.5.16 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia in materia di lavoro RG n. 41151/15 promossa con ricorso depositato in data 3.12.15

da

P.D. elettivamente domiciliata nello studio degli avv.ti GIORGI, NARCISI e BEZZI in Roma, Via F. 167 come da mandato in calce al ricorso

Ricorrente

Contro

L.M.M. SRL elettivamente domiciliata nello studio dell'avv.to GALLOZZI in Roma, Via U. 29 giusta procura in atti che la difende congiuntamente agli avv.ti ASTOLFI E MARZANI

resistente

nonché contro

FONDAZIONE L.M.M. elettivamente domiciliata nello studio degli avv.ti De Berardinis, Mozzi e Ragusa in Roma, Via P.D. 3/A come da mandato a margine della memoria

Interveniente

volontario

## Fatto

### IN FATTO ED IN DIRITTO

La ricorrente, già dirigente medico presso l'Ospedale S.C. di N., con atto depositato in data 3.12.15 chiedeva accertarsi il diritto al trasferimento alle dipendenze della L.M.M. srl, asseritamente subentrata ai sensi dell'art. 2112 c.c. nel rapporto di lavoro già in essere con la P., cui faceva capo l'Ospedale S.C. di N.; chiedeva la ricorrente accertarsi la permanenza del rapporto di lavoro tra le parti e il diritto alla riammissione in servizio e al risarcimento dei danni sofferti per effetto dell'illegittimo comportamento di parte convenuta.

Deduceva a tal fine la nullità, inefficacia e illegittimità dei verbali di accordi sindacali prodromici alla cessione del ramo di azienda e del contratto di vendita di rami di azienda previa, se del caso, disapplicazione per contrasto con la normativa comunitaria della direttiva 2001/23 CE degli artt. 47 comma 4 bis della legge 428/90, dell'art. 63, 4° comma D.Lgs. 270/09 e dell'art. 5 comma 2 ter DL 347/03; in subordine chiedeva la remissione degli atti alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 11 e 117 Cost.

Si costituiva la L.M.M. srl ed interveniva la Fondazione L.M.M. ai sensi degli artt. 419 e 105 cpc; le parti resistenti contestavano la legittimità delle avverse pretese nonché l'interpretazione della normativa invocata a supporto delle rispettive istanze.

All'udienza del 6.5.2016 il Giudice, ritenuto che la causa non necessitava di istruttoria decideva come da dispositivo che segue.

Parte ricorrente all'udienza odierna ha contestato l'ammissibilità dell'intervento della Fondazione. I rilievi sull'intervento risultano tuttavia infondati. Con riguardo alla legittimità della costituzione risulta agli atti che il legale rappresentante della Fondazione, in persona del quale la Fondazione è costituita in giudizio, abbia concesso al dott. R. i poteri, oltre che di costituzione in giudizio quale attore e quale convenuto, anche di conferire mandato ai difensori in suo nome e per suo conto.

Correttamente la procura ai difensori è stata rilasciata dal Direttore Generale dott. R. giusta procura del legale rappresentante, regolarmente intervenuto nel giudizio. Con riguardo all'interesse all'intervento giova rilevare che parte ricorrente chiede l'annullamento degli accordi

sindacali del 9, 11 e 12 aprile 2015. Trattasi di accordi sindacali in cui la Fondazione era parte: siffatta circostanza legittima questa ad intervenire adesivamente a supporto della posizione processuale della società convenuta.

Nel merito, dagli atti di causa emerge che la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata concezione, a seguito di debiti accumulati per 900 milioni di euro circa, il 29 marzo 2013 fu ammessa dal Ministero per lo sviluppo economico in regime di amministrazione speciale di cui al DL 347/2003 per le imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27 comma 2 lettera b del d.lgs. 270/99; in data 30.5.2013 venne dichiarato lo stato di insolvenza dal Tribunale di Roma. Dopo aver avviato la procedura di informativa sindacale in merito alla imminente cessione dei rami di azienda le parti si accordarono nell'aprile 2015 per la cessione alla neo costituita L.M.M. srl, integralmente controllata dalla Fondazione L.M.M., del ramo ospedaliero denominato "Ospedale S.C. di N.". Negli elenchi nominativi del personale che sarebbe stato trasferito al cessionario erano inseriti tuttavia solo 103 dei 107 medici ancora operanti ( a seguito di dimissioni e pensionamenti nelle more intervenuti).

Nel predetto elenco non era in effetti inserita la ricorrente. Con contratto in data 13.4.2015 l'Ospedale S.C. di N. era definitivamente ceduto alla L.M.M. srl e a decorrere dal giorno successivo la ricorrente lamentava di essere rimasta di fatto inoccupata e poi, dopo un periodo di cassa integrazione, licenziata.

Parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2112 c.c. e l'inopponibilità degli accordi raggiunti tra la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione e la L.M.M. srl al dipendente, terzo estraneo all'accordo medesimo.

L'eccezione è destituita di fondamento poiché l'opponibilità al dipendente degli eventuali accordi in deroga all'art. 2112 c.c. discende dalla legge e, specificamente, dalle previsioni normative di cui alla legge 428/90, al d.lgs. 270/99, al DL 347/03 di cui si dirà meglio nel prosieguo.

Parte ricorrente contesta la possibilità della L.M.M. srl di beneficiare di siffatti accordi non avendo mai partecipato agli stessi. La circostanza è tuttavia smentita dalla verifica documentale. Nell'intestazione del verbale di consultazione e accordo del 12 aprile 2015 (doc. 27 di parte ricorrente) il dott. V.M. partecipava all'incontro nella qualità di delegato di G.P. nella sua doppia veste di Vice Presidente e Legale rappresentante della Fondazione L.M.M. (che deteneva l'intero capitale sociale della L.M.M. srl, come di seguito rappresentato) e amministratore unico della L.M.M. srl. Le parti erano perfettamente consapevoli che l'accordo prevedeva il passaggio del ramo ospedaliero Ospedale S.C. di N. dalla Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione che, in quanto interamente controllata dalla Fondazione, avrebbe fornito le medesime garanzie da questa assicurate, ivi compresi gli obblighi occupazionali biennali.

Parte ricorrente contesta che le intese sindacali del 9,11 e 12 aprile 2015 contenessero accordi circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, non rispondendo peraltro ad alcun criterio organizzativo le decisioni assunte con specifico riferimento alla figura della ricorrente.

Orbene l'art. 47 della legge 428/90 prevede esclusivamente, in caso di trasferimento di azienda, un onere di informativa delle rappresentanze sindacali sulla data proposta del trasferimento, sui motivi e sulle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e sulle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi, nonché, laddove richiesto, un esame congiunto su tali profili. Esaurita questa fase, laddove sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento parziale dell'occupazione, la disposizione prevede che l'art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo per le aziende per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 270/1999 in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.

Laddove si ammetta la derogabilità della previsione di cui all'art. 2112 c.c. in tema di passaggio del personale occupato all'azienda cessionaria, i criteri da utilizzare nella scelta del personale escluso dal trasferimento sfuggono al sindacato giurisdizionale. Tali criteri, infatti, sono

discrezionalmente individuati dal cessionario. Il cessionario non ha, infatti, alcun obbligo di motivare le proprie scelte imprenditoriali, dettate dalla necessità di garantire la prosecuzione dell'attività di una azienda in conclamata condizione di crisi. D'altronde l'accordo sindacale espressamente prevedeva la salvaguardia occupazionale biennale per 1334 rapporti di lavoro di cui 238 dirigenti medici su un totale di 255. Nel verbale di accordo si dà atto che le OOSS richiedevano di ridurre il numero di dirigenti medici che non sarebbero transitati alle dipendenze delle cessionarie, anche a costo di ridurre il numero di ore pro capite, ma che la cessionaria esplicitava di non poter accogliere siffatta richiesta risultando il numero di dirigenti medici individuato quale tetto già sovrastimato rispetto alle esigenze. Si chiariva pure, espressamente, che il personale indicato negli elenchi rispondeva alle esigenze tecnico-organizzative e produttive della Cessionaria, in coerenza con l'attuazione del piano industriale predisposto dalla Fondazione e non modificabile da parte della stessa. D'altronde delle due l'una: o si ammette la possibilità del cessionario di derogare all'art. 2112 c.c. e allora siffatta deroga deve essere consentita sulla scorta di valutazioni di economicità ed efficacia imprenditoriale, al fine di agevolare il recupero industriale di azienda altrimenti in palese situazione di collasso; o si reputa la deroga inammissibile in qualunque modalità venga proposta. Non compete infatti al dipendente interloquire sulle scelte imprenditoriali laddove siffatte scelte siano previste e disciplinate da una norma di legge per il perseguimento dell'obiettivo di garantire la sopravvivenza dell'impresa in crisi.

Parte ricorrente contesta poi la compatibilità comunitaria della disciplina di cui all'art. 47 comma 4 bis della legge 428/90. La norma prevede testualmente: "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività". La norma è stata invero riformulata in esito alla pronuncia della Corte di Giustizia con sentenza 11.6.2009 Proc. C561 5. La norma previgente prevedeva testualmente: "Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante." La norma è stata riformulata in ragione della pronuncia della Corte di Giustizia summenzionata ipotizzando, nel caso delle imprese sottoposte all'amministrazione controllata non già la disapplicazione dell'art. 2112 c.c. per il personale transitato nell'organico dell'acquirente, ma la possibilità di deroga alle garanzie della citata norma in esito ad accordo trilatero che coinvolga le parti collettive. La precedente disciplina esonerava il cessionario dall'obbligo di assumere il personale dell'azienda cedente e in caso di mantenimento di una parte del personale occupato, lo esonerava dalle ulteriori garanzie di cui all'art. 2112 c.c. La disposizione trova la sua ragion d'essere nella necessità di garantire che gli effetti dell'amministrazione controllata non siano posti nel nulla dalla necessità del mantenimento ad ogni costo di livelli occupazionali divenuti esorbitanti rispetto alle esigenze dell'impresa. Sotto questo profilo non sembra alla scrivente che permanga il contrasto con la direttiva comunitaria citata dalla Corte di Giustizia nella pronuncia

surriportata. La norma non statuisce la disapplicazione dell'art. 2112 c.c. in caso di prosecuzione dell'attività. Al contrario la norma del comma 4 bis, a differenza del comma successivo, prevede espressamente che l'art. 2112 c.c. continui a trovare applicazione.

La norma ammette tuttavia che l'art. 2112 c.c. possa essere derogato con l'accordo delle Organizzazioni sindacali e che, in siffatte condizioni, e solo in queste, trovi applicazione nei limiti pattuiti. Non è superfluo rilevare, peraltro, che l'art. 4 della direttiva ammette espressamente il licenziamento del dipendente in caso di trasferimento d'azienda per motivi economici, tecnici o di organizzazione che comportino variazioni sul piano dell'occupazione. Tali possono ritenersi infatti le condizioni di impossibilità di riallocazione del personale all'interno di una impresa in crisi cui lo Stato viene incontro attraverso le procedure di amministrazione controllata. In effetti anche il ricorrente riconosce che la decisione delle organizzazioni sindacali di sottoscrivere un accordo in deroga all'art. 2112 c.c. discendeva dalla minaccia della Fondazione di soprassedere all'acquisto in assenza dell'accordo sindacale. Le OOSS erano dunque consapevoli che qualora fosse saltato l'acquisto di cui si controverte, le ricadute sul piano occupazionale sarebbero state ben maggiori di quelle successivamente fronteggiate. In una lettura comunitariamente orientata può ritenersi che l'accordo integri la previsione di cui al secondo comma dell'art. 4 della direttiva 2001/23 che consente il licenziamento in esito al trasferimento di impresa o di una parte di essa per motivi tecnici o di organizzazione che comportano variazione sul piano dell'occupazione. La non contestualità tra licenziamento e trasferimento d'azienda non costituisce ostacolo a siffatta interpretazione non essendo possibile porre in discussione il fatto che il licenziamento della ricorrente, intimato dopo un periodo di cassa integrazione, affondasse le sue radici nell'operato trasferimento d'azienda e nella complessiva situazione occupazionale venutasi a determinare.

La Corte di Cassazione si è di recente pronunciata (Sent. 23473/14) in un caso simile di amministrazione straordinaria di grande impresa in stato di insolvenza ( con il passaggio di una parte dei dipendenti e la messa in CIG e poi in mobilità degli altri) rilevando come le disposizioni dell'art. 47, commi 4° e 5° esprimano il principio che la priorità di tutela dal piano del singolo lavoratore si è spostata al piano dell'interesse collettivo al perseguimento dell'agevolazione alla circolazione dell'azienda quale strumento di salvaguardia della massima occupazione in una condizione di obiettiva crisi imprenditoriale, anche al prezzo di sacrificio di alcuni diritti garantiti dall'art. 2112 c.c. pur sempre in un ambito tutelato di consultazione sindacale.

In ogni caso l'eventuale contrasto della fonte nazionale con quella comunitaria, peraltro mai rilevato in sede comunitaria, pur decorsi sette anni dall'intervento di adeguamento della normativa alle previsioni comunitarie, risulta ininfluenza ai fini del decidere poiché nel caso di specie il trasferimento del personale operante nell'Ospedale S.C. di N. trova la sua fonte normativa nella disciplina speciale prevista per i servizi pubblici essenziali dal DL 347/2003, letto in combinato disposto con il d.lgs. 270/99; il richiamo, nella procedura, all'art. 47 della legge 428/90 aveva, in effetti, mera valenza di carattere procedimentale con riguardo alla disciplina delle consultazioni sindacali. L'art. 47 rappresenta in effetti l'unica norma che disciplina le procedure di consultazione sindacale nel trasferimento delle aziende in crisi.

Rispetto alle menzionate normative speciali, introdotte per i soli servizi pubblici essenziali, la Corte Europea non si è mai pronunciata né sussistono fondati dubbi di compatibilità comunitaria. L'Ospedale S.C. di N. esercitava una impresa integrante servizio pubblico essenziale in quanto volto a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati alla vita e alla salute. L'ospedale in effetti, erogava, tra l'altro, il servizio di pronto soccorso per il quale il Servizio Sanitario Regionale riservava un budget di spesa per remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate.

Parte ricorrente contesta che la natura di servizio pubblico essenziale dell'Ospedale S.C. di N. consentisse la deroga all'art. 2112 c.c. in ragione della limitatezza delle ipotesi di deroga previste dalla disciplina comunitaria. Tuttavia la ragionevolezza di una disciplina speciale in tema di servizi pubblici essenziali appare difficilmente confutabile. Per i servizi pubblici

essenziali l'introduzione di regole finalizzate ad agevolare la prosecuzione del servizio in situazioni di crisi imprenditoriale trova la sua ragion d'essere nella prevalenza dell'interesse collettivo alla resa del servizio rispetto all'interesse individuale al mantenimento del posto di lavoro e delle condizioni contrattuali già riconosciute. Ciò di per sé legittima una disciplina differenziata.

Nel merito di siffatta speciale disciplina si rileva quanto segue. Dagli atti di causa emerge che l'avvio della procedura di consultazione fu effettivamente disposta ai sensi dell' art. 5 comma 2 ter del DL 347/03 (rubricato "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza")il quale introduce disposizioni per le imprese soggette alle norme sul fallimento in stato di insolvenza.

L'art. 5 comma 2-ter, richiamato nei verbali di accordo, dispone testualmente:". Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario."

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente la disciplina invocata trova applicazione per le imprese di cui all'art. 2 comma 2, secondo periodo, e cioè per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali. Il personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivate è menzionato nell'art. 5 solo con riguardo all'eventuale concessione degli ammortizzatori sociali. La norma oltre a prevedere la riduzione alla metà dei termini di cui all'art. 4 L. 223/91 e di cui all'art. 47 della legge 428/90, stabilisce espressamente, per tutte le imprese dei servizi pubblici essenziali in amministrazione straordinaria, quale è indubitabilmente quella di cui si controverte, la legittimità di passaggi parziali dei dipendenti al cessionario, ovvero la possibilità di licenziamenti e di nuove assunzioni dei medesimi dipendenti, anche a prescindere dalla vigenza di accordi sindacali specifici. La disposizione, nell'ambito delle consultazioni previste dall'art. 63 comma 4° del decreto legislativo 270/99 per le imprese in amministrazione straordinaria (disposizione che già ammetteva la possibilità di trasferimento parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche alle condizioni di lavoro dei dipendenti) prevede espressamente che siano consentiti passaggi parziali dei lavoratori pure se le consultazioni si siano concluse infruttuosamente.

Orbene, pure se si volesse ritenere la norma dell'art. 63 comma 4° del d.lgs. 270/1999 implicitamente abrogata per effetto dell'art. 47 della legge 428/90 così come modificato dal DL 135/2009 - e ciò in contrasto con la costante applicazione che di siffatta disposizione continua a dare la giurisprudenza di legittimità (come in Cassazione sent. cit. n. 23473/14) -, in ogni caso non può omettersi di rilevare che la norma dell'art. 5 comma 2 ter ammette espressamente i passaggi solo parziali dei lavoratori alle dipendenze del cessionario a prescindere dall'accordo con le Organizzazioni Sindacali in caso di cessione di azienda di impresa esercente servizio pubblico essenziale.

Inoltre, diversamente da quanto rappresentato dalla ricorrente in sede di discussione orale, non v'è alcuna anomalia nella introduzione della citata norma di deroga quale secondo periodo

nell'ambito del comma 2 ter dell'art. 5 del DL 347/03. Il comma 2 ter dell'art. 5, aggiunto dall'art. 1 comma 13 del DL 134/2008, disciplina in primis la condizione delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e quindi anche la condizione del personale transitato in esito a cessione di azienda nell'ambito di siffatte procedure. E' significativo in tal senso l'incipit della norma che, come si è detto in precedenza, rinvia espressamente, ai fini della perimetrazione della sua applicazione, alle imprese di cui all'art. 2 comma 2 secondo periodo e solo secondariamente al personale anche navigante dei vettori aerei e, in quest'ultimo caso, ai soli fini della concessione degli ammortizzatori sociali. Al trasferimento di siffatto complesso aziendale non era dunque applicabile l'art. 2112 c.c. per espressa previsione normativa.

D'altronde la novella, introdotta con il DL 134/2008 si limita ad estendere la portata di previsioni già esistenti e contenute negli artt. 27, 56 e 63 del d.lgs. 270/1999 in tema di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi e specialmente di quelle eroganti servizi pubblici essenziali. Le citate disposizioni già stabilivano, per i casi di programma di prosecuzione per un anno dell'esercizio dell'impresa tramite cessione di azienda (ovvero, per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali tramite la cessione di beni e contratti) la inapplicabilità della norma di cui all'art. 2112 c.c..

L'art. 56 comma 3 bis espressamente escludeva, infatti, la sussumibilità della fattispecie nell'alveo dell'art. 2112 c.c.. La norma dispone infatti testualmente: "Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 - e cioè il programma di amministrazione straordinaria e l'eventuale cessione dei complessi aziendali -effettuate in attuazione dell'art. 27 comma 2 lettere a) e b.bis) - quest'ultima riferita proprio alle società operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali che si avvalgano tuttavia della cessione di complessi di beni e contratti - in vista della liquidazione dei beni del cedente non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile".

E l'art. 63 del medesimo decreto, come si è già rilevato, prevede che il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono concordare il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente. Siffatta ultima disposizione, ad onta della sua pretesa implicita abrogazione, è stata espressamente richiamata sia nella intestazione che nei contenuti degli accordi sindacali in questa sede opposti e pure, quel che più conta, nel provvedimento in data 10.4.15 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico espressamente autorizzava la L.M. srl e la PICFIC a concordare un passaggio parziale dei lavoratori in sede di trasferimento di azienda.

Siffatta ultima considerazione consente di respingere i rilievi di parte ricorrente circa il contrasto degli accordi stipulati con le autorizzazioni del MISE che espressamente consentivano invece al contenuto di siffatti accordi e quindi anche al passaggio parziale dei dipendenti.

Il ricorso deve essere pertanto respinto e le spese di lite seguono la soccombenza.

## **Diritto**

### **PQM**

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della Società convenuta e della Fondazione, liquidate in complessivi euro 3000, oltre iva e cpa.

Il Giudice

Maria Antonia Garzia